

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DI EDIFICI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Art. 1 - Campo di applicazione e definizioni

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del divieto di fumo nei locali situati in edifici utilizzati dall'Amministrazione Comunale di Pieve di Soligo.

Al fine di assolvere alle competenze richieste dalla normativa recente, tali locali vengono accorpatisi in reparti e/o aree, in cui il divieto di fumo viene applicato dai Responsabili e funzionari incaricati, secondo le direttive disciplinate dal presente Regolamento.

Agli effetti dello stesso si intendono per:

- a) *Divieto per motivi di sicurezza*: il divieto di fumo imposto per ragioni di sicurezza, come risultato della valutazione del rischio di cui al D. Lgs. 626/94.
- b) *Divieto per tutela della salute*: il divieto imposto nei locali aperti al pubblico al fine della protezione dai danni del fumo in base alla Legge 584/75.
- c) *Locale aperto al pubblico*: locale al quale la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, negli orari stabiliti, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, al fine di usufruire dei servizi istituzionali dell'Amministrazione. Rientrano in questa definizione le aree comuni di transito, gli uffici istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico (compresi i dipendenti), e simili.
- d) *Locale non aperto al pubblico*: locale nel quale non vengono erogati istituzionalmente dei servizi alla generalità degli utenti o dei dipendenti. Rientrano in questa definizione la generalità degli uffici, la Sala Giunta ecc.
- e) *Smoking area*: locale aperto al pubblico che non corrisponde al concetto di "locale chiuso" (ad esempio zone coperte porticate dotate di costante ricambio di aria naturale), oppure locale non aperto al pubblico, nei quali il divieto non viene fatto vigere.
- f) *Responsabile di Reparto e/o Funzionario incaricato alla sorveglianza*: dipendente formalmente ed individualmente identificato, cui è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo di cui alla Legge 584/75 e di contestare le eventuali infrazioni.

Art. 2 – Divieto di fumo

Presso gli edifici utilizzati dal Comune di Pieve di Soligo il divieto di fumo vige nei locali contrassegnati da apposita segnaletica. Il divieto si applica ai dipendenti, agli utenti ed a chiunque, a qualunque titolo, frequenti i locali.

Art. 3 - Identificazione dei locali in cui vige il divieto di fumo

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Responsabile del Servizio Sicurezza provvederà ad identificare:

- a) i locali in cui vige il divieto di fumo per motivi di sicurezza;
- b) i locali in cui vige il divieto di fumo in quanto aperti al pubblico;
- c) le eventuali "smoking areas", solo qualora rispondano ai requisiti tecnici previsti dalla normativa;
- d) gli eventuali locali non aperti al pubblico che sono sede di attività di un numero di persone ampio in relazione alla cubatura disponibile (ad esempio uffici "open air"), nei quali il divieto di fumo vige allo scopo di proteggere i lavoratori non fumatori dagli inconvenienti del fumo.

Per l'identificazione dei locali di cui ai precedenti punti c) e d), il responsabile del Servizio Sicurezza si confronterà con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il responsabile del Servizio Sicurezza trasmetterà i dati relativi alla identificazione dei locali al Direttore generale ed all'Ufficio LL.PP. Quest'ultimo provvederà all'installazione della relativa segnaletica, che sarà distinta a seconda del tipo di divieto.

Art. 4 - Osservanza del divieto di fumo per motivi di sicurezza

Il rispetto del divieto di fumo nei locali dove esso vige per motivi di sicurezza è regolato dalle disposizioni del D. lgs. 626/94.

L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 a Euro 275,00 (D. Lgs.626/94, art. 94 e D.Lgs 25/2002), come indicato nei moduli per la verbalizzazione delle trasgressioni.

Il controllo dell'osservanza del divieto e la contestazione delle eventuali infrazioni è compito dei funzionari incaricati e/o dei responsabili di area del reparto.

L'inosservanza degli obblighi di legge per i datori di lavoro, dirigenti preposti e medico competenti alla sicurezza e controllo nei locali loro assegnati, è punita con sanzioni penali che vanno dall'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da €1.549,00 ad € 4.131,00.

Art. 5 – Osservanza del divieto di fumo nei locali aperti al pubblico

Il rispetto del divieto di fumo nei locali aperti al pubblico ed assimilati è regolato dalle disposizioni della Legge 584/75 e successive modificazioni.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Direttore Generale provvederà ad identificare i funzionari incaricati alla sorveglianza ed ai controlli nell'applicazione al divieto di fumo per le aree di loro competenza.

L'attività di sorveglianza rientra nei compiti istituzionali dei dipendenti designati, a prescindere dal loro stato giuridico e dalla loro qualifica di inquadramento.